



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ufficio Comunicazione esterna
Relazioni con i Media

Comunicato stampa

Roma, 18 marzo 2022

Trattamenti di mobilità in deroga

Rifinanziamento 2022

Il decreto Sostegni bis ha introdotto, all'articolo 38, il comma 2-bis che dispone la non applicazione, per il periodo compreso tra il **1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2021**, del **décalage** degli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga concessi come **terza e quarta proroga** ai lavoratori beneficiari che operino nelle aree di crisi complessa.

Il beneficio è **stato pagato** nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2021 e l'Istituto era tenuto al monitoraggio dei pagamenti e del rispetto dei limiti indicati. L'Inps, a seguito del rapido raggiungimento del limite massimo di spesa, ha **sospeso** gli ulteriori pagamenti ai lavoratori interessati.

In sede di conversione del DI 30 dicembre 2021 n.228, la legge 25 febbraio 2022 n. 15 ha introdotto il comma 8-bis all'art. 9, con cui **sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie**, pari a 2 milioni di euro per il 2022 come limite massimo di spesa, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della norma in argomento, con riferimento al periodo dal **1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021**.

A seguito del rifinanziamento, l'Istituto ha dato pertanto istruzioni alle proprie sedi territoriali di **riprendere i pagamenti sospesi** e completarli tempestivamente.

viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma



+39 06 5905 5085



ufficio.stampa@inps.it

www.inps.it